



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 9
DEL 27 FEBBRAIO 2013
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 9
DEL 27 FEBBRAIO 2013

S O O 9

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2013, n. 027/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei Consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing.

pag. **2**

Decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione 20 febbraio 2013, n. 242/ISTR

LR 14/2012, art. 7, commi 6, 8 e 9; LR 8/2006, art. 6; DPRReg. 306/2006, modificato con DPRReg. 177/2012. Contributi per la dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale. Approvazione del modello di domanda e determinazione dell'importo massimo della spesa ammissibile per l'anno 2013.

pag. **11**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

13_SO9_1_DPR_27_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2013, n. 027/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei Consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, commi da 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) che prevede la concessione di un contributo straordinario ai Consorzi di sviluppo industriale dell'area montana diretto a sostenere le iniziative di sviluppo afferenti al "cloud computing";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale);

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che dispone che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predefiniti con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale che autorizza la concessione degli incentivi;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 222 di data 13 febbraio 2013 con la quale è approvato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13_SO9_1_DPR_27_2_ALL1

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing.

- art. 1** finalità
- art. 2** soggetti beneficiari e requisiti
- art. 3** iniziative finanziabili
- art. 4** spese ammissibili
- art. 5** spese non ammissibili e divieto di cumulo
- art. 6** ammontare del contributo
- art. 7** presentazione della domanda
- art. 8** termini e comunicazione di avvio del procedimento
- art. 9** procedimento contributivo
- art. 10** criteri di selezione e formazione della graduatoria
- art. 11** inizio e conclusione degli investimenti finanziati
- art. 12** modalità di liquidazione ed erogazione del contributo
- art. 13** obblighi del beneficiario
- art. 14** variazioni dell'investimento
- art. 15** rendicontazione
- art. 16** revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
- art. 17** sospensione dell'erogazione del contributo
- art. 18** ispezioni e controlli
- art. 19** trattamento dei dati personali
- art. 20** rinvio a norme
- art. 21** entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing.

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti

1. I beneficiari del contributo sono i consorzi per lo sviluppo industriale il cui ordinamento è disciplinato dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, e il cui ambito ricade nel territorio montano come delimitato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
2. I consorzi chiedono il contributo esclusivamente per investimenti negli ambiti degli agglomerati industriali di propria competenza, finalizzati a sostenere a favore delle imprese che vi operano lo sviluppo dei servizi offerti dalla tecnologia, detta comunemente "cloud computing", che permette di elaborare e archiviare dati in rete.

art. 3 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili gli investimenti finalizzati a consentire l'utilizzo, anche con finalità di sola ottimizzazione, della tecnologia e dei servizi di cloud computing:
 - a) lavori di infrastrutturazione delle aree di insediamento delle attività produttive di competenza dei consorzi;
 - b) realizzazione o adeguamento di fabbricati, nonché realizzazione o adeguamento di impianti per l'utilizzo dell'attrezzatura informatica (hardware) richiesta per il cloud computing;
 - c) acquisto dell'attrezzatura informatica (hardware) richiesta per il cloud computing e dei supporti o contenitori per l'alloggiamento e la protezione della stessa nonché l'acquisto di licenze di programmi informatici (software).
2. Non sono finanziabili lotti di lavori e forniture di cui non è prevista la funzionalità immediata rispetto alla possibilità da parte delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, di usufruire di un servizio di cloud computing, secondo quanto illustrato nella relazione di cui all'articolo 7, comma 4.

art. 4 spese ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per investimenti realizzati successivamente alla presentazione della domanda.
2. Sono ammissibili esclusivamente le spese per gli investimenti di cui all'articolo 3.
3. Nel caso di lavori riconducibili all'ambito di applicazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le spese tecniche, generali e di collaudo sono ammissibili nella misura massima prevista dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres.
4. Nel caso di acquisizione di beni strumentali, le spese tecniche, per ricerca e sviluppo, per licenze e legali sono ammesse nel limite del 15 per cento della spesa di acquisizione del bene.

art. 5 spese non ammissibili e divieto di cumulo

1. Non sono ammissibili le spese derivanti da contratti stipulati a seguito di procedure di affidamento non conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. Non sono ammissibili le spese per lavori o per forniture di beni e servizi eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un rapporto giuridico, a qualunque titolo instaurato, con l'ente beneficiario o con amministratori e soci del medesimo ente, rilevante ai fini della concessione del contributo. Parimenti, non sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni professionali eseguiti da coniugi, parenti e affini sino al secondo grado degli amministratori e soci dell'ente beneficiario.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), ad eccezione dell'IVA che il beneficiario sostiene definitivamente in quanto non detraibile, e gli oneri fiscali comunque connessi all'investimento non sono spesa ammissibile a contributo.
4. I costi amministrativi e finanziari non sono spesa ammissibile a contributo.
5. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario per i medesimi investimenti. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

art. 6 ammontare del contributo

1. Il contributo massimo richiedibile è di euro 500.000,00.
2. Il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.
3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'articolo 9, comma 2.
4. Nel caso che una domanda di contributo non risulti finanziabile nella misura richiesta per carenza di risorse, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario.
5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, a seguito dell'approvazione della graduatoria il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede al beneficiario l'assenso mediante comunicazione con posta raccomandata con ricevuta di ricevimento, dando un termine di dieci giorni dal ricevimento della

comunicazione, decorso il quale procede con lo scorrimento della graduatoria medesima ai sensi del comma 3.

6. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 4 può essere integrato, entro il limite del contributo massimo concedibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2000.

Art. 7 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro e non oltre il giorno **8 marzo 2013**. La consegna della domanda deve avvenire esclusivamente a mano presso la sede del Servizio, in Udine, Via Sabbadini n. 31, entro e non oltre le ore 16.00.
2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentate del consorzio. Alla domanda è allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore per l'autenticità della firma, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà incluse nella domanda, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000.
3. Alla domanda è allegata, pena la non ammissibilità della domanda stessa, una relazione illustrativa delle iniziative di sviluppo perseguite con l'investimento per il quale il contributo è richiesto.
4. La relazione di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio:
 - a) descrive la finalità dell'investimento, mettendo in evidenza il rapporto dell'oggetto dell'investimento con la finalità di cui all'articolo 2, comma 54, della legge regionale 27/2012. In particolare, la relazione precisa in che modo l'investimento consente l'utilizzo del cloud computing, come specificato all'articolo 3, e indica la capacità di archiviazione (TB Storage) disponibile per il servizio al termine dell'investimento;
 - b) descrive l'oggetto dell'investimento con la relativa analisi della spesa prevista;
 - c) riporta il quadro finanziario dell'investimento, al netto dell'IVA, e la quota dell'eventuale compartecipazione del consorzio nella spesa prevista. Se il richiedente non detrae l'IVA, il quadro finanziario comprende anche questa voce di costo, evidenziata accanto alla singola voce dell'investimento a cui è collegata;
 - d) precisa se trattasi di investimento a implementazione di un piano di investimenti del consorzio avente la finalità di cui all'articolo 2, comma 54, della legge regionale 27/2012, fornendo del piano - comprensivo dell'investimento di cui alla domanda di contributo - una sintetica e puntuale descrizione, articolata per singolo investimento, del quale vengono indicati l'obiettivo raggiunto o previsto, la spesa prevista, la spesa sostenuta e la specifica fonte di finanziamento;
 - e) precisa se trattasi di investimento complementare rispetto a investimenti realizzati da soggetti diversi dal consorzio, di cui fornisce una sintetica e puntuale descrizione, evidenziando il motivo della complementarità.
5. Oltre alla relazione di cui al comma 3, alla domanda sono allegati:
 - a) una copia o un estratto della deliberazione del Consiglio di amministrazione del consorzio con la quale è autorizzata la presentazione della domanda;
 - b) nel caso di lavori, progetto di massima o studio di fattibilità di cui all'articolo 56, commi 1 e 6ter, della legge regionale 14/2002, redatto in base al prezzario regionale in vigore, e relazione sulla conformità urbanistica sottoscritta dal progettista.
6. Sono fatte salve le domande di contributo presentate ai sensi di legge prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso, il Servizio coordinamento politiche per la montagna provvederà a richiedere agli interessati le necessarie integrazioni alla domanda o alla relazione illustrativa prevista dall'articolo 2, comma 55, della legge regionale 27/2012, al fine di acquisire le informazioni o gli atti di cui ai commi 4 e 5.

art. 8 termini e comunicazione di avvio del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in novanta giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Il termine per la conclusione dei procedimenti di liquidazione ed erogazione del contributo è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione delle domande di liquidazione ed erogazione di cui all'articolo 12.
3. I suddetti termini sono prorogati o sospesi secondo quanto previsto dalla legge.
4. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

art. 9 procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
2. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
3. Ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo, propedeutica all'approvazione della graduatoria, il Servizio coordinamento politiche per la montagna acquisisce dal Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, della Direzione centrale attività produttive, la documentazione presentata dai consorzi istanti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 3/1999 ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.
4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'articolo 2, commi 54 e 55, della legge regionale 27/2012 e del presente regolamento, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di selezione definiti dall'articolo 10.
5. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario.
6. In caso di ricevimento di una sola domanda di contributo, non si dà corso alla formazione della graduatoria e, verificatane l'ammissibilità, si provvede al suo finanziamento.

art. 10 criteri di selezione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 2, commi 54 e 55, della legge regionale 27/2012 e dal presente regolamento.
2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata secondo i seguenti criteri di selezione:
 - a) dimensionamento del servizio di cloud computing, al termine dell'investimento per il quale è richiesto il finanziamento, punti 25:
 1. per l'investimento riguardante il servizio dimensionato sul valore più grande di capacità di archiviazione (TB storage), tra tutte le domande presentate, punti 25;
 2. per investimenti riguardanti servizi dimensionati su valori inferiori a quello di cui al punto precedente, punti da 0 a 24, assegnati in base al rapporto tra il valore più grande, tra tutte le domande presentate, e il valore riscontrabile per ogni singola domanda;
 - b) implementazione di un piano di investimenti del richiedente ed avente la finalità dell'articolo 2, comma 54, della legge regionale 27/2012, fino a punti 21:
 1. valore dell'investimento oggetto della domanda inferiore o uguale al 10 per cento della somma degli investimenti effettuati e dell'investimento oggetto della domanda di contributo, punti 21;
 2. valore dall'11 per cento al 20 per cento, punti 19;
 3. valore dal 21 al 30 per cento, punti 16;
 4. valore dal 31 al 40 per cento, punti 12;
 5. valore dal 41 al 50 per cento, punti 7;
 6. valore dal 51 al 60 per cento, punti 1;
 7. superiore al 60 per cento, punti 0;
 - c) complementarità dell'investimento rispetto a investimenti realizzati da soggetti diversi dal consorzio richiedente, punti 4;per un punteggio massimo assegnabile di punti 50.
3. In caso di parità di punteggio, si adotta il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo. In caso di integrazione della domanda o della relazione illustrativa secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, si considera a tal fine la data di ricevimento della documentazione richiesta.

art. 11 inizio e conclusione degli investimenti finanziati

1. Il beneficiario può dare inizio agli investimenti finanziati dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
2. Gli investimenti devono essere conclusi entro tre anni dalla data del decreto di concessione del contributo.
3. Le date di inizio e conclusione degli investimenti sono tempestivamente comunicate dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.
4. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna su motivata e circostanziata istanza, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze a sanatoria.

art. 12 modalità di liquidazione ed erogazione del contributo

1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente:
 - a) per i lavori, su domanda del beneficiario ad inizio dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale 3/1999. A tal fine il beneficiario allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'inizio dei lavori e copia degli elaborati progettuali;
 - b) per la fornitura di beni, a presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta a corredo della domanda di saldo del contributo.

art. 13 obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.
2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per la durata di dieci anni dalla data del provvedimento di saldo del contributo, e dei beni mobili per la durata di cinque anni, sempre dalla data del provvedimento suddetto. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere i beni per i suddetti periodi, sia i beni, i quali devono essere utilizzati per le finalità del contributo.
3. Il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.
4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.
5. Il beneficiario ha l'obbligo di esporre sul luogo del cantiere un cartello con i seguenti elementi informativi: stemma della Regione con la dicitura "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "; legge regionale che ha autorizzato il contributo; l'importo del contributo.
6. Il beneficiario è tenuto a fornire con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni ad esso richieste sull'avanzamento dell'intervento.

art. 14 variazioni dell'investimento

1. Le varianti agli investimenti devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione illustrativa della variante stessa, contenente le motivazioni della medesima, e dal testo modificato della relazione di cui all'articolo 7, comma 4.
2. Con il provvedimento di concessione del contributo saranno stabilite le tipologie di variante di mera natura finanziaria non soggette ad autorizzazione, fermo restando che variazioni nel limite del 10% della singola voce di spesa non costituiranno di norma oggetto di preventiva autorizzazione.
3. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

art. 15 rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori comunicata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, secondo la modalità prevista dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e specificate nel decreto di concessione.

2. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata e circostanziata del beneficiario, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze a sanatoria.

art. 16 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancata conclusione dell'investimento;
 - c) mancato conseguimento della finalità del contributo;
 - d) cumulo del contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 5;
 - e) mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri di cui all'articolo 13, comma 1;
 - f) mancato rispetto dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 13, comma 2;
 - g) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
 - h) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. A condizione che sia stata conseguita la finalità del contributo, la difformità dell'investimento realizzato rispetto a quello finanziato comporta la non ammissibilità delle spese sostenute per i lavori e le forniture non conformi e la conseguente riduzione del contributo.
3. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

art. 17 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 18 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'investimento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

art. 19 trattamento dei dati personali

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trovano applicazione le norme recate del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, l'obbligo di informativa è assolto con le seguenti indicazioni:
 - a) i dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione prevista nel presente regolamento sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge;
 - b) all'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo;
 - c) titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 20 rinvio a norme

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato.
2. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo, oltre al presente regolamento trovano applicazione le norme recate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Il rinvio a norme contenuto nel presente regolamento è da intendersi come effettuato al testo vigente delle medesime.

art. 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 7, comma 2)

MODELLO DI DOMANDA

per la concessione del contributo previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

BOLLO

Alla
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale ambiente, energia e politiche
 per la montagna
 Servizio coordinamento politiche per la
 montagna
 Via Sabbadini n. 31
 33100 Udine

Il/La sottoscritto/a _____, legale rappresentante del consorzio
 _____ con sede legale a
 _____, piazza/via _____ n. civico _____,
 codice fiscale _____, partita IVA _____;

Visto l'art. 2, commi 54, 55 e 56 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27;

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'art. 5, commi 54, 55 e 56 della legge regionale 27/2012 per gli investimenti di cui all'allegata relazione illustrativa di data _____.

Il contributo richiesto è di euro _____.

A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che il consorzio rappresentato non ha richiesto né ricevuto altri contributi per il medesimo investimento e che le informazioni contenute nella relazione illustrativa allegata alla domanda corrispondono a realtà.

Allega alla presente domanda:

- relazione illustrativa delle iniziative di sviluppo;
- copia/estratto della deliberazione del Consiglio di amministrazione del _____ (autorizzazione a presentare domanda);
- progetto di massima o studio di fattibilità di cui all'articolo 56, commi 1 e 6ter, della legge regionale 14/2002, redatto in base al prezzario regionale in vigore, e relazione sulla conformità urbanistica sottoscritta dal progettista.

N. allegati: _____.

Luogo e data _____

Firma _____
 (allegare copia di un documento di identità in corso di validità, sia per l'autenticità della firma sia per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

13_SO9_1_DDC_ISTR UNIV 242_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione 20 febbraio 2013, n. 242/ISTR

LR 14/2012, art. 7, commi 6, 8 e 9; LR 8/2006, art. 6; DPRReg. 306/2006, modificato con DPRReg. 177/2012. Contributi per la dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale. Approvazione del modello di domanda e determinazione dell'importo massimo della spesa ammissibile per l'anno 2013.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), e in particolare l'articolo 6, che prevede la realizzazione di interventi destinati a promuovere l'estensione, il miglioramento e l'adeguamento innovativo della dotazione tecnologica strutturale del sistema scolastico regionale, rinviando a norme regolamentari di attuazione la specifica disciplina dei contributi e delle relative modalità procedurali;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 14 del 25 luglio 2012 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), concernenti l'adozione di un Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, e in particolare la disposizione di cui alla lettera c) che prevede, nell'ambito del Programma stesso, interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 6 della legge regionale 8/2006;

VISTO il "Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia)", di seguito Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306 e da ultimo modificato, in adeguamento alle citate disposizioni dell'articolo 7 della legge regionale 14/2012, con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2012, n. 177, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 dd. 19 settembre 2012 ed entrato in vigore in data 20 settembre 2012;

VISTE in particolare, nell'ambito del Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 16, recanti la disciplina attuativa degli interventi per la dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, previsti dal citato articolo 6 della legge regionale 8/2006;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento, le domande per accedere ai contributi di cui trattasi devono essere redatte in conformità al modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione e che, ai sensi del successivo comma 2 ter, con decreto del Direttore centrale medesimo, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, è determinato annualmente l'importo massimo della spesa ammissibile per ciascuna delle tre tipologie di iniziative indicate dall'articolo 14 del Regolamento stesso;

VISTO il proprio decreto n.1352 dd. 20/09/2012 con il quale, è stato approvato il modello di "Domanda di contributo per interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale", ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 8/2006, dell'articolo 7, commi 6 - 9, della legge regionale 14/2012 e del Regolamento di cui al D.P.Reg 306/2006 e al D.P.Reg 177/2012 ed è stato determinato per l'anno 2012 l'importo massimo delle spese ammissibili a contributo;

RICORDATO che, in base all'art. 7, comma 9 della L.R.14/2012, per l'anno 2012 le domande dirette ad ottenere i contributi in oggetto andavano presentate entro il novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, corrispondente al 26 ottobre 2012;

VISTO l'art. 7 comma 27 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale-Legge finanziaria 2013) il quale dispone che, nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7, comma 6, lettera c), della legge regionale 14/2012, sono fatte salve le domande di contributo presentate dalle istituzioni scolastiche entro il termine di cui al comma 9 dell'articolo medesimo;

VISTO, altresì, il comma 28 dell'art.7 della L.R. n. 27/2012 succitata il quale autorizza l'amministrazione regionale a utilizzare le risorse stanziare sull'unità di bilancio 6.1.2.5057 e sul capitolo 8028 nell'esercizio 2013 per l'attuazione degli interventi di cui al comma 27 ripartendole prioritariamente per il soddisfacimento delle domande di contributo di cui al comma medesimo;

ATTESA la necessità di procedere, in applicazione all' articolo 13 del Regolamento succitato, all'approvazione del modello di domanda nonché alla determinazione, per l'anno 2013, dell'importo massimo della spesa ammissibile a contributo;

VISTO l'allegato modello di domanda predisposto a tale scopo dal Servizio istruzione, università e ricerca, e ritenuto di approvarlo;

RITENUTO inoltre di provvedere contestualmente anche alla determinazione dell'importo massimo della spesa ammissibile a contributo per l'anno in corso;

VISTO il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa è approvato, nel testo allegato quale parte integrante del presente decreto, il modello di "Domanda di contributo per interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale", ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 8/2006; dell'articolo 7, commi 6 - 9, della legge regionale 14/2012 e del Regolamento di cui al D.PReg 306/2006 e al DPR 177/2012.

2. Per l'anno 2013, l'importo massimo delle spese ammissibili al contributo di cui al punto 1 è determinato come segue:

a) spesa avente ad oggetto l'acquisto e l'installazione di 1 (una) Lavagna Interattiva Multimediale (LIM); importo massimo € 2.500,00.

b) spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di altre apparecchiature e attrezzature informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, e di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source:

1) per le istituzioni scolastiche primarie e secondarie: importo massimo : € 3.000,00;

2) per le istituzioni scolastiche con riferimento alle sole scuole dell'infanzia: € 2.500,00;

c) spese per la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete, ivi compresi anche gli eventuali servizi di consulenza ed assistenza tecnica previsti a supporto dell'intervento qualificativo: importo massimo € 2.000,00.

3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 febbraio 2013

DEL BIANCO

13_SO9_1_DDC_ISTR UNIV 242_2_ALL1

PROT.



Marca da bollo (salvo i casi di esenzione)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER:**Interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale**

Art. 6 della LR 8/2006

Art.7 commi 6 -10 della LR 14/2012

DPRReg. 306/2006, modificato da ultimo con

DPRReg. 177/2012

Direzione Centrale Istruzione, Università,
Ricerca, Associazionismo e Cooperazione
Servizio Istruzione, Università e Ricerca
Via del Lavatoio, 1
34132 – TRIESTE

SCHEDA ANAGRAFICA

Dati del Legale rappresentante	
Il sottoscritto	NOME _____ COGNOME _____
nato il	DATA _____ LUOGO _____
In qualità di	<input type="checkbox"/> dirigente dell'Istituto scolastico <input type="checkbox"/> legale rappresentante dell'ente gestore dell'istituzione scolastica paritaria <input type="checkbox"/> soggetto dotato di mandato e potere di firma dell'ente gestore dell'istituzione scolastica paritaria, diverso dal legale rappresentante
Dati dell'Ente gestore (solo per le scuole paritarie)	
Denominazione e ragione sociale Ente Gestore	_____ _____
ONLUS	SI – NO
Indirizzo	VIA _____ NUMERO _____ LOCALITA'/FRAZIONE _____ COMUNE _____ CAP _____ PROVINCIA _____ TEL _____ E-MAIL _____ CODICE FISCALE _____
Dati dell'Istituzione scolastica	
Denominazione	_____
Codice fiscale	_____
Tipologia istituto	Istituto scolastico statale:

	<input type="checkbox"/> Istituto comprensivo (o omnicomprensivo) <input type="checkbox"/> Istituto secondario di secondo grado Istituto scolastico paritario: <input type="checkbox"/> infanzia <input type="checkbox"/> primaria <input type="checkbox"/> secondaria primo grado <input type="checkbox"/> secondaria secondo grado					
Indirizzo	VIA _____ NUMERO _____ LOCALITA'/FRAZIONE _____ COMUNE _____ CAP _____ PROVINCIA _____ TEL _____ E-MAIL _____					
ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE (intestato alla stessa Istituzione scolastica/Ente gestore)						
Istituto	<<Istituto bancario>>				Comune	<<Comune Istituto bancario >>
codice IBAN (riempire tutte le caselle)	Cod paese	Cod controllo	CIN	ABI	CAB	N° conto corrente

POSIZIONE FISCALE

(solo paritarie. Barrare con una X le opzioni di interesse)

Ai fini fiscali:

- l'ente rappresentato è **ente non commerciale** e l'attività oggetto del contributo NON è svolta nell'ambito dell'esercizio d'impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale.
- l'ente rappresentato è **ente non commerciale** e l'attività oggetto del contributo è svolta nell'ambito dell'esercizio d'impresa o comunque produce reddito di natura commerciale.
- l'ente rappresentato è **ente commerciale**.

Pertanto, nella fattispecie:

- NON SI APPLICA** la ritenuta fiscale d'acconto prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973.
- SI APPLICA** la ritenuta fiscale d'acconto prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

Ai fini della concessione e dell'erogazione del finanziamento previsto ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia) e dell'articolo 7 commi 6 -10 della Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e del Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), emanato con DPR n. 306/2006, modificato da ultimo con DPR n. 177/2012

CHIEDE

un contributo regionale a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale come da allegata scheda.

Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo in oggetto;

Consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000

DICHIARA

(Dichiarazione da fornire solo se istituzione primaria e secondaria e solo nel caso di acquisto /installazione di LIM. Barrare una sola casella)

- di AVERE OTTENUTO negli ultimi tre anni, da parte dello Stato – MIUR o USR - LIM o finanziamenti per la medesima finalità
- di NON AVERE OTTENUTO negli ultimi tre anni, da parte dello Stato – MIUR o USR - LIM o finanziamenti per la medesima finalità

ATTENZIONE

Ai fini della compilazione della scheda tecnica, è necessario rispettare tutte le condizioni

1. Ciascuna istituzione scolastica può presentare UNA SOLA DOMANDA, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.
2. Ogni domanda può avere ad oggetto più tipologie di iniziative.
3. Per l'anno 2012 l'importo massimo della spesa complessivamente ammissibile a finanziamento è pari agli importi indicati nella tabella 1). L'entità del contributo determinata dalla Regione è in misura pari al cento per cento della spesa ammissibile.
4. In caso di acquisto/installazione di Lavagne Interattive Multimediali - LIM, le ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO devono rispettare i seguenti limiti numerici:
 - A) acquisto/installazione al massimo di **UNA** LIM se:
 - il numero di alunni iscritti* è inferiore o pari a 300;
 - il numero di alunni iscritti* è compreso fra 301 e 650 e l'istituto ha già ottenuto negli ultimi tre anni, da parte dello Stato, LIM o finanziamenti per la medesima finalità;
 - B) acquisto/installazione al massimo di **DUE** LIM se:
 - il numero di alunni iscritti* è compreso fra 301 e 650;
 - il numero di alunni iscritti* è superiore a 650 e l'istituto ha già ottenuto negli ultimi tre anni, da parte dello Stato, LIM o finanziamenti per la medesima finalità;
 - C) acquisto/installazione al massimo di **TRE** LIM se:
 - il numero di alunni iscritti* è superiore a 650.

*Ai fini del conteggio, si considera il numero degli alunni che risultano iscritti all'avvio dell'anno scolastico in corso.

TABELLA 1 IMPORTO MASSIMO SPESE AMMISSIBILI PER DOMANDA

a) spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di Lavagne Interattive Multimediali - LIM, conformi ai requisiti prescritti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

	Istituzioni scolastiche con numero alunni fino a 300	Istituzioni scolastiche con numero alunni da 301 a 650	Istituzioni scolastiche con numero alunni da 301 a 650 e con contributo Stato negli ultimi 3 anni	Istituzioni scolastiche con numero alunni oltre 650	Istituzioni scolastiche con numero alunni oltre 650 e con contributo Stato negli ultimi 3 anni
SCUOLE STATALI					
Istituti comprensivi (o omnicomprensivi)	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ 5.000,00
Istituti secondari di II grado	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ 5.000,00
SCUOLE PARITARIE					
Primarie	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ 5.000,00
Secondarie I grado	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ 5.000,00
Secondarie II grado	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ 5.000,00

b) spese per le scuole primarie e secondarie aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di altre apparecchiature e attrezzature informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, e di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source:
Importo massimo spesa ammissibile pari a € 3.000,00

c) spese per le scuole dell'infanzia aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di LIM o di altre apparecchiature e attrezzature informatiche e di programmi applicativi e sistemi di sicurezza, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source:
Importo massimo spesa ammissibile pari a € 2.500,00

- d)** spese per la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete, ivi compresi anche gli eventuali servizi di consulenza ed assistenza tecnica previsti a supporto dell'intervento qualificativo:
Importo massimo spesa ammissibile pari a € 2.000,00

3 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Tipologia di fornitura (compilare le sole righe interessate)	Destinatari (indicare il/i nome/i della/e scuola/e riportato al punto 2)	Spesa prevista in €	Descrizione analitica della spesa e delle finalità
Acquisto UNA LIM*		€	
Acquisto DUE LIM*		€	
Acquisto TRE LIM*		€	
Acquisto / installazione altre apparecchiature e attrezzature informatiche per scuole primarie e secondarie*		€	
Acquisto /installazione di programmi applicativi e sistemi di sicurezza per scuole primarie e secondarie*		€	
Acquisto / installazione di LIM o di altre apparecchiature e attrezzature informatiche per scuole dell'infanzia*		€	
Acquisto /installazione di programmi applicativi e sistemi di sicurezza per scuole dell'infanzia*		€	
Qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete*		€	
	TOTALE*	€	

* Al fine della determinazione del preventivo di spesa, vedere tabella 1 su importi massimi spesa ammissibile

A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che le attività per cui si chiede il finanziamento saranno realizzate conformemente alle disposizioni della normativa vigente e del regolamento attuativo e secondo quanto dichiarato nella domanda;

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda corrispondono al vero.

luogo e data	Timbro e firma leggibile del legale rappresentante
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa	
luogo e data	Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali